

ATTO N. DD 1615

DEL 12/04/2021

Rep. di struttura DD-TA1 N. 82

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTO DI STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI .
SOCIETA': MADIFER SRL
SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA GIOTTO DI BONDONE, 6 - 10092 BEINASCO
P.IVA: 01995340013 POS.: 011094

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 49-10563/2011 del 21/03/2011 e s.m.i. la Madifer srl è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero (attività R12, R13, R3 e R4 di cui all'Allegato C, parte IV del D.lgs 152/06 e s.m.i.) di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Madifer Srl è altresì iscritta al Registro delle imprese ex art. 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i., n. 34/2017, per svolgere, tra l'altro, le operazioni di recupero dei rottami ferrosi e non, con la possibilità di ottenere la cessazione dalla qualifica di rifiuto (EOW);
- con nota prot. C.M.To. n. 63704 del 18/09/2020, l'azienda ha presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione n. 49-10563/2011 del 21/03/2011 e s.m.i., entro i termini prescritti dall'art. 208 comma 12 del D.lgs 152/06;
- con nota di prot. C.M.To. n. 77042 del 18/10/2020 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 5/11/2020, con nota di prot. C.M.To. n. 80303 di pari data, è stato chiesto ad ARPA, SMAT e Comune di Beinasco di esprimere il proprio eventuale parere di competenza/contributo tecnico in merito alla domanda di rinnovo della Società;
- con nota di prot. n. 71749 del 16/11/2020 (prot. C.M.To. n. 83669 del 16/11/2021) SMAT S.p.a. ha evidenziato che *dall'esame della planimetria allegata risultano alcune variazioni in confronto con l'elaborato inoltrato con il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e*

lavaggio delle aree esterne” (PPG), ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i., presentato alla scrivente Società in data 22/04/2010 e approvato con prot. n. 29437 del 18/05/2010;

- in data 25/01/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 80303 è stata trasmessa una nota di richiesta integrazioni chiedendo alla società di fornire delle precisazioni in merito a quanto evidenziato da S.M.A.T. Spa;
- in data 23/02/2021, con nota di prot. C.M.To. n. 21774 di pari data, la Madifer Srl ha trasmesso una planimetria corretta e aggiornata dell’impianto che annulla e sostituisce quella presentata all’interno della documentazione tecnica allegata all’istanza di rinnovo del 18/09/2020. Con la medesima nota l’azienda ha chiesto a S.M.A.T. Spa di sostituire la planimetria trasmessa unitamente al P.P.G. già approvato con quella aggiornata e di considerare la comunicazione inviata quale aggiornamento del predetto P.P.G.;
- con propria nota di prot. n. 17299 del 12/03/2021 (prot. C.M.To. n. 30370 di pari data) S.M.A.T. Spa ha preso atto delle modifiche avvenute rispetto al “Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne” (PPG), ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i., approvato con prot. n. 29437 del 18/05/2010, comunicando che nulla osta al rinnovo dell’atto autorizzativo.

Considerato che:

- l’azienda ha presentato una domanda di rinnovo dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., senza richiedere alcuna modifica alla stessa;
- la società è in possesso delle Certificazioni prevista dai Regolamenti comunitari n. 333/2011 e n. 715/2013 ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto rispettivamente dei rottami ferrosi e di alluminio e rottami di rame e sue leghe;
- risulta altresì certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015;
- riguardo alla Normativa Prevenzione Incendi, ha prodotto copia della SCIA relativa alla Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio (art. 4 del D.P.R. 01/08/2011, n. 151), rif. Prot. VV.F. 5169 del 14/02/2018, Pratica VV.F. n. 17/8;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio del rinnovo e delle modifiche in argomento;
- non sono emerse valutazioni ostative al rilascio dell’atto di rinnovo.

Ritenuto:

- vi siano i presupposti per procedere a rinnovare l’autorizzazione ad esercitare l’attività di gestione rifiuti;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- per l’istruttoria della domanda oggetto del presente provvedimento è previsto il versamento di oneri istruttori, secondo quanto disposto dalla D.G.P. 1325-44941 del 7/12/2010, che il titolare ha provveduto a versare e la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l’adozione del presente provvedimento l’art. 208 del D.lgs. 152/2006 fissa il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dell’istanza, fatta salva l’interruzione dei termini disposta dall’art. 2 comma 7 della L. 241/90 s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell’adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che

di fatto.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. Di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto la società:

MADIFER SRL

Sede legale e operativa: via Giotto di Bondone, 6 - Beinasco

all'esercizio dell'attività di messa in riserva [R13] di rifiuti speciali non pericolosi e, limitatamente ai codici CER individuati nell'Allegato al presente provvedimento, alle attività accessorie e recupero [R12, R3, R4], secondo le modalità e le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 18/09/2020, prot. C.M.To. n. 63704 del 18/09/2020, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituenti le: **Sezione 1** (*elenco rifiuti autorizzati*), **Sezione 2** (*prescrizioni tecnico gestionali*), **Sezione 3** (*prescrizioni di carattere amministrativo*), **Sezione 4** (*lay out dell'impianto*), parti

integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2. Di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

3. Di stabilire che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.

4. Al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analogo** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA.

5. Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali come richiamati al precedente punto 1) dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

INFORMA CHE:

tutte le prescrizioni previste dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità di questa autorizzazione, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso d'esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

L'approvazione del presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

SA/RPG

Torino, 12/04/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Categoria merceologica	CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)
Rifiuti metallici	020110	Rifiuti metallici	R12, R13	500
	101099	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	R13	
	120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120 l costituiti da <i>pastigliette realizzate in tungsteno, utilizzate nell'industria metallurgica per la tornitura/taglio dei pezzi metallici</i> e da parti di utensili in acciaio rapido HSS	R13, R4 ⁽¹⁾	
Rifiuti da veicoli fuori uso bonificati	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	190
	160116	Serbatoi per gas liquido	R4 ⁽¹⁾ , R13	
Rifiuti tessili	040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13	10
	150109	Imballaggi in materia tessile	R13	
	191208	Prodotti tessili	R13	
	200110	Abbigliamento	R13	
	200111	Prodotti tessili	R13	
Rifiuti di vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13	20
	150107	Imballaggi in vetro	R13	
	170202	Vetro	R13	
	191205	Vetro	R13	
	200102	Vetro	R13	
Rifiuti di plastica	150102	Imballaggi in plastica	R13	10
	191204	Plastica e gomma	R13	
	200139	Plastica	R13	
Rifiuti di legno	150103	Imballaggi in legno	R12, R13, R3 ⁽²⁾	170
	170201	Legno	R13	
	191207	Legno	R13	
	200138	Legno	R13	
Rifiuti inerti	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	R12, R13	30
	170604	Materiali isolanti	R13	
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	R12, R13	

Rae	160214	Apparecchiature fuori uso	R12, R13, R4	350
	160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso		
Rifiuti di imballaggi	150106	Imballaggi in materiali misti	R12, R13	200
Rifiuti di carta e cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	10
	200101	Carta e cartone	R13	
Rifiuti di materiali assorbenti....	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13	10
Rifiuti ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti	R12, R13	15
Quantità massima complessiva movimentabile				1.515
di cui: QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R3 (ton/anno)				150
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R4 (ton/anno)				490

(¹) R4 produzione di EoW limitatamente alle componenti in ferro, acciaio e/o alluminio e rame ex Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, quantità massima 490 t/a

(²) R3, intesa come *preparazione al riutilizzo*, con riferimento ai pallets, quantità massima movimentabile annualmente 150 t/a

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati con il presente atto è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	111
------------------------------------	------------

2. la **potenzialità effettiva di trattamento** (finalizzato al recupero dei rifiuti di metallo) è pari complessivamente a 490 t/a; la **potenzialità effettiva di trattamento** (finalizzato al recupero dei pallet inteso come *preparazione al riutilizzo*) è pari complessivamente a 150 t/a;
3. le attività di recupero svolte presso l'impianto si possono identificare come di seguito:
- selezione dei rifiuti in funzione delle diverse tipologie, con eliminazione di eventuali impurità;
 - eventuale riduzione volumetrica dei rifiuti [R12] → riduzione volumetrica meccanica dei rifiuti, al fine di poterli accorpare in base alle diverse categorie merceologiche e poter eventualmente attribuire agli stessi un codice CER diverso da quello in origine. La riduzione volumetrica viene effettuata, in base alla tipologia del rifiuto, con l'ausilio delle gru caricatorie dotate di benna a polipo oppure con la pressa, sempre all'interno del capannone su pavimentazione in conglomerato cementizio impermeabilizzato;
 - recupero [R3] dei pallets tramite preparazione per il riutilizzo (codice CER 150103) → cernita dei bancali in legno usati, selezione di quelli che presentano caratteristiche tali da poter essere riutilizzati per successiva vendita. Le operazioni di movimentazione vengono effettuati con adeguata cautela, al fine di evitare il rischio di danneggiamento dei pallets, che vengono stoccati in area dedicata individuata nel piazzale esterno. L'azienda è regolarmente iscritta al CONAI;
 - recupero [R4] ai sensi del Regolamento UE 333/11 o del Regolamento UE 715/13 dei rifiuti di cui ai CER 120
4. le aree di lavorazione e di stoccaggio del materiale/rifiuto sono quelle riportate nella relazione tecnica allegata all'istanza di rinnovo pervenuta in data 18/09/2020 e nella planimetria presente nella successiva Sezione 4, trasmessa con le integrazioni 23/02/2021;
5. nell'impianto devono essere distinte le aree:
- deposito dei rifiuti ex art. 216 D.Lgs. 152/06;
 - deposito Eow distinte per le diverse tipologie merceologiche;
 - messa in riserva dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs. 152/06 di cui al presente atto;
 - conferimento e stoccaggio dei Raee;

- deposito degli imballaggi destinati alla vendita;

6. ai fini della *cessazione della qualifica di rifiuto* dei pallets, CER 150103, il materiale dovrà presentare i criteri fissati per l'immissione sul mercato di imballaggi usati in legno; la società dovrà altresì adempiere agli obblighi imposti dall'art. 221 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con riferimento ai produttori di imballaggi;
7. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
8. il deposito dei rifiuti *infiammabili* riconducibili a carta e cartone, identificati dai CER 150101 e 200101, legno identificati dai CER 150103, 170201, 191207, 200138 e plastica, identificati dai CER 150102, 170203, 191204, 200139 non dovrà superare le 5 t per caratteristiche merceologiche omogenee;
9. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
10. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
11. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti, se del caso, a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
12. le aree di deposito devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti i codici CER dei rifiuti ivi depositati;
13. tutti i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e devono essere di materiale compatibile ed inalterabile a contatto con il rifiuto contenuto;
14. i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 185 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
15. lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
16. all'interno dell'impianto non dovrà essere effettuata alcuna operazione di bonifica dei contenitori vuoti;

17. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
18. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto, deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
19. in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i., in particolare lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I Raee dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007.
Analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
20. in materia di **rifiuti metallici**:
- 20.1 i rifiuti di alluminio, ferro, acciaio, e rame per cessare dalla qualifica di rifiuto devono ottemperare a quanto previsto dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;
- 20.2 la società deve provvedere a mantenere attivi i sistemi di gestione della qualità così come previsto dell'art. 6 dei Regolamenti n. 333/2011/UE, e n. 715/2013/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e **trasmettendole in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento**;
- 20.3 limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame), è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.lgs. 152/06 e s.m.i.
- Per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, previa redazione della dichiarazione di conformità;
21. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
22. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche

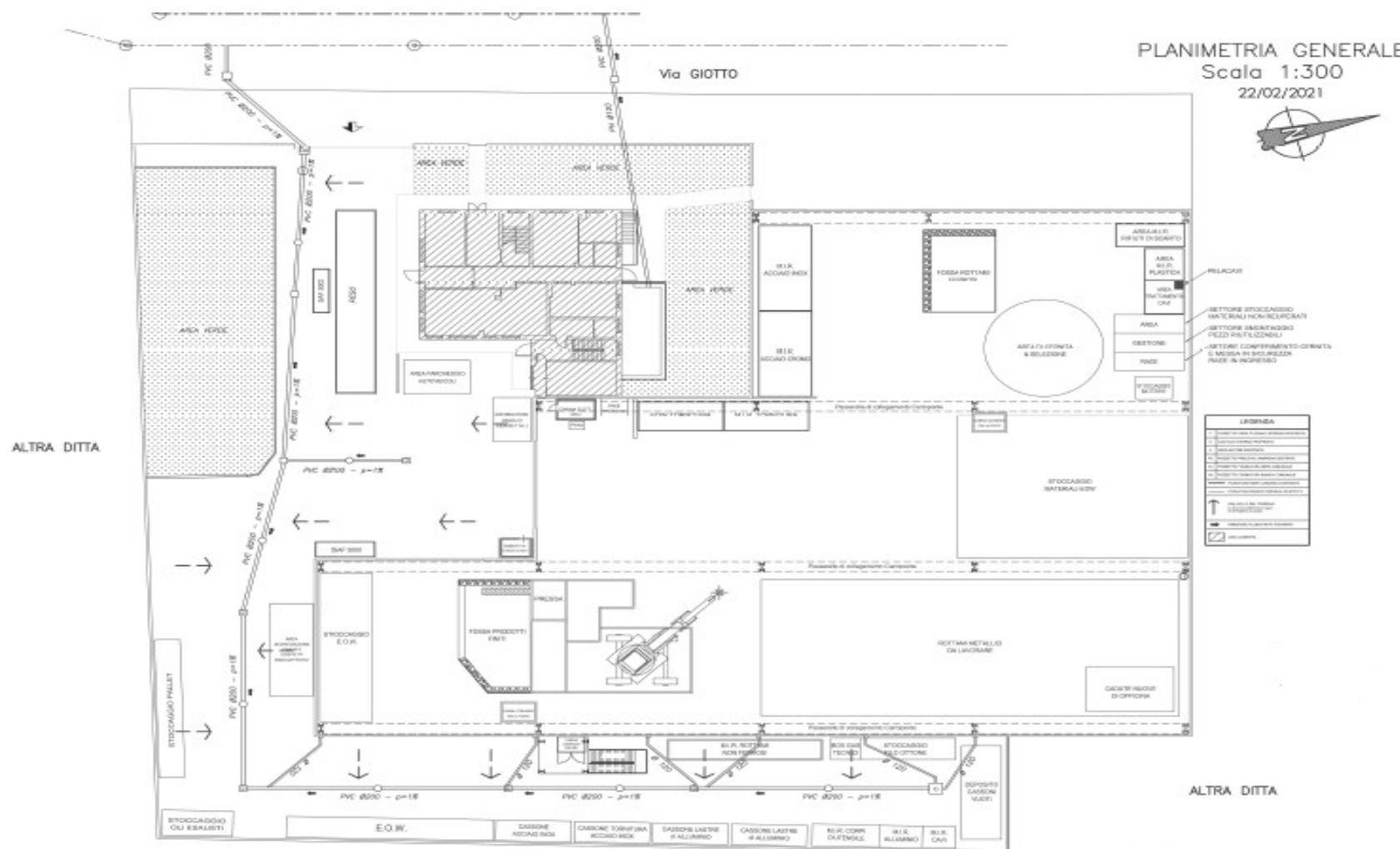
portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. metalli di varia origine, ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;

23. è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;
24. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
25. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
26. l'attività deve essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i., concernente la determinazione delle attività soggette alle visite e prevenzione incendi di cui al DM 10/03/98; si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

1. in caso di variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC almeno entro VENTI giorni, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
2. in caso di variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
3. l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. Entro tale termine, dovrà già aver provveduto allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento. Nei successivi 30 giorni dovrà eseguire opportune indagini, secondo i criteri tecnici di cui al Titolo V, Parte IV al D.lgs. 152/06 e s.m.i. atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto ovvero fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse la necessità di effettuare tali indagini. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
4. l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.lgs. 152/2006.

Sezione 4 – LAY OUT DELL’IMPIANTO



ATTO N. DD 105

DEL 17/01/2022

Rep. di struttura DD-TA1 N. 10

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 82 – 1615 DEL 14/04/2021.
SOCIETA': MADIFER S.R.L.
SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: VIA GIOTTO, 6 – BEINASCO
P.IVA: 01995340013 POS. N. 011094

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- la società MADIFER S.r.l. è in possesso di autorizzazione n. 82–1615/2021 del 14/04/2021 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [attività R13, R12, R3, R4 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.], di rifiuti speciali non pericolosi;
- la società MADIFER S.r.l. è altresì iscritta al Registro delle imprese ex art. 216 del D.lgs 152/06 e s.m.i., n. 34/2017 classe 2, per svolgere la messa in riserva dei rifiuti di cui ai p.ti 3.3, 3.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.2 del D.M. 5/02/98 e recupero di rottami ferrosi e non, p.ti 3.12 e 3.2, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto (EoW);
- in data 29/12/2021, prot CMTo n. 146506/2021, la società presentava istanza di modifica non sostanziale dell'autorizzazione n. 82–1615/2021 del 14/04/2021 consistente nell'inserimento di n. 5 codici EER appartenenti alla categoria dei rifiuti inerti per i quali si richiedeva unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- in data 05/01/2022, prot CMTo n. 1286/2022, veniva comunicato alla società l'avvio del procedimento.

Considerato che:

- la modifica richiesta consiste nell'aggiunta di n. 5 codici EER relativi a rifiuti inerti: **170101** (cemento), **170102** (mattoni), **170103** (mattonelle e ceramiche), **170302** (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), **170802** (materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801). Tale richiesta viene giustificata con...*al solo fine di poter offrire un servizio più completo alla*

propria clientela... omissis.;

- la suddetta variante non modificherà la quantità massima di movimentazione annua autorizzata in capo alla categoria “rifiuti inerti” (pari a 30 tonn/anno) né la capacità complessiva di deposito attualmente autorizzate (pari a 111 tonn).

Ritenuto che:

- stante quanto sopra esposto, vi siano i presupposti per procedere alla modifica dell'autorizzazione in essere, secondo la variante non sostanziale presentata.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05.07.2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, si dichiara l'insussistenza di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

1. **di approvare le modifiche** alla D.D. n. 82-1615 del 14/04/2021, come da istanza ex 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. del 29/12/2021, prot CMT0 n. 146506/2021 della Società MADIFER S.r.l, con sede legale e operativa in via Giotto, 6 - BEINASCO;

2. **di modificare, con riferimento ai rifiuti inerti, la Tabella di cui alla Sezione 1 – Elenco Rifiuti Autorizzati** del citato atto come segue (nuovi CER evidenziati in **grassetto**):

Categoria merceologica	CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)
Rifiuti inerti	170101	cemento	R13	30
	170102	mattoni	R13	
	170103	mattonelle e ceramiche	R13	
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R12-R13	
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13	
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13	
	170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	R13	
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R12-R13	

3. di sostituire la Planimetria di cui alla Sezione 4 – LAY OUT DELL'IMPIANTO del citato atto con l'analoga in allegato;

4. di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 82-1615 del 14/04/2021.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

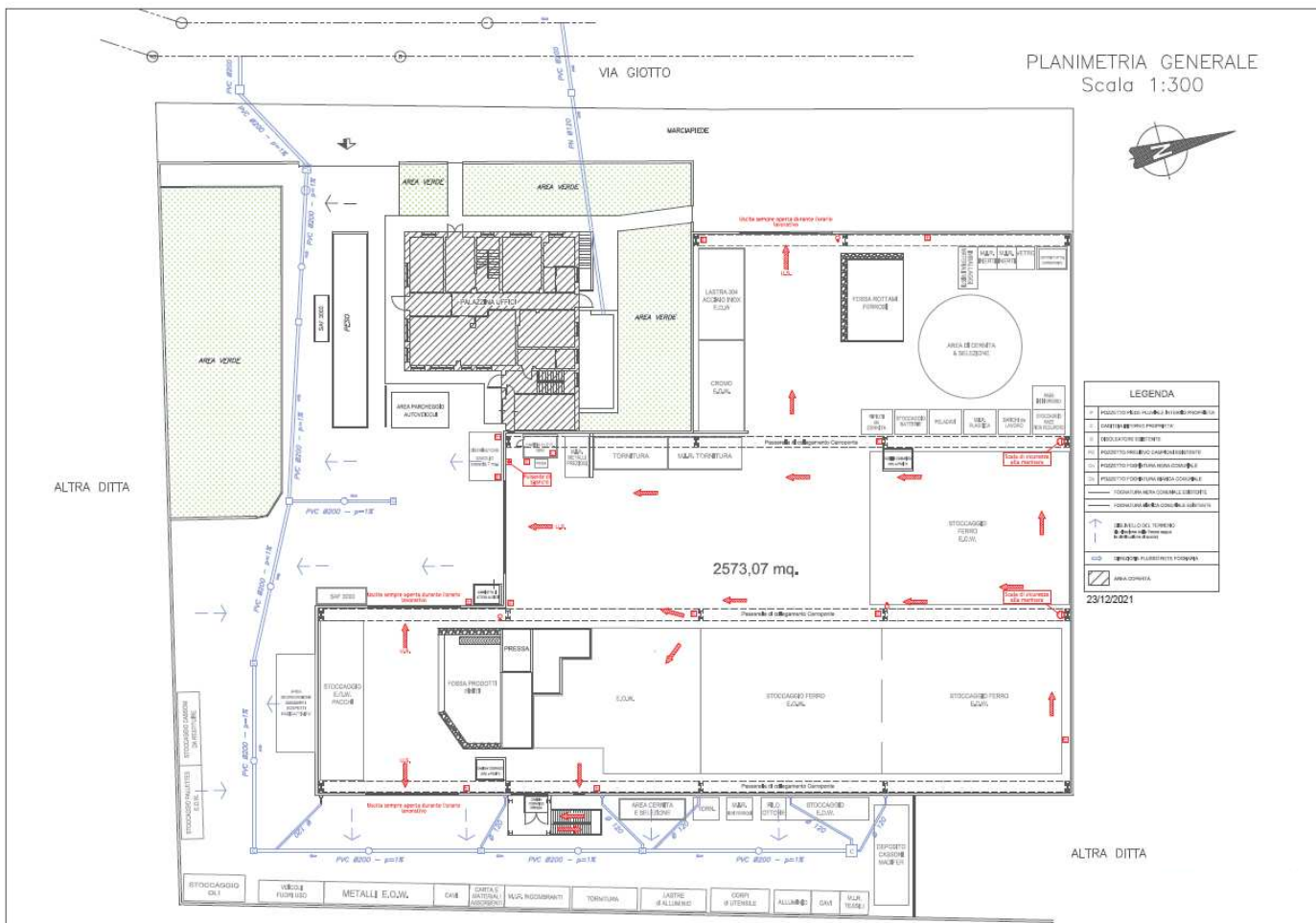
SA/VPC

Torino, 17/01/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 4 – LAY OUT DELL’IMPIANTO



ATTO N. DD 2858

DEL 14/05/2024

Rep. di struttura DD-TA1 N. 100

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1615 DEL 12/04/2021 E S.M.I. SOCIETA': MADIFER S.R.L.
SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: VIA GIOTTO, 6 – BEINASCO
P.IVA: 01995340013 POS. N. 011094

Il Dirigente della Direzione

Premesso che:

- la società MADIFER S.r.l. è in possesso di autorizzazione n. 1615 del 12/04/2021 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [attività R13, R12, R3, R4 di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i.], di rifiuti speciali non pericolosi;
- la suddetta società è altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il n. 4/2022 per la gestione dei rifiuti delle tipologie di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.2 del D.M. 05/02/98;
- con D.D. n. 105 del 17/01/2022, il provvedimento in essere veniva modificato con l'inserimento di n. 5 codici EER appartenenti alla categoria dei rifiuti *inerti* per i quali si richiedeva unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- in data 05/03/2024, con nota di prot. CMTo n. 31795, la società trasmetteva istanza di modifica non sostanziale consistente in:
 - riduzione della quantità massima annua gestita della categoria "*rifiuti metallici*" da 500 a 100 ton/anno;
 - aumento della quantità massima annua gestita della categoria "*RAEE*" da 350 a 750 ton/anno;
- in data 12/03/2024, con nota di prot. CMTo n. 35785, veniva comunicato alla società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 26/03/2024, con nota di prot. n. 43983, venivano richieste alcune integrazioni cui la società rispondeva con nota di prot. CMTo n. 57961 del 23/04/2024.

Considerato che:

- le modifiche richieste non comportano l'aggiunta di nuovi codici EER, né di altre attività di recupero/smaltimento;
- la capacità massima di stoccaggio nonché la movimentazione annua restano invariate;
- in sede di trasmissione delle integrazioni, prot. CMTo n. 57961 del 23/04/2024, la società specificava, tra

l'altro, che:

- la capacità massima di stoccaggio dei materiali EOW metallici è pari a 3.000 tonnellate, mentre quella dei materiali EOW pallets è pari a 5 tonnellate;
- la capacità massima di deposito distinta per categoria merceologica;
- con suddetta nota integrativa inoltre, la società forniva una planimetria aggiornata dell'impianto;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in oggetto.

Ritenuto che:

- vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. alla società MADIFER s.r.l. con sede operativa in via Giotto 6, in BEINASCO.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- *di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.*

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del DUP;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **di approvare le modifiche** alla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. come da istanza ex 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. del 05/03/2024, prot. CMTo n. 31795 e successive integrazioni per la Società MADIFER S.r.l, con sede legale e operativa in via Giotto, 6 – BEINASCO;
2. **di sostituire:**
 - la Sezione 1 – Elenco Rifiuti Autorizzati
 - la Sezione 4 – Layout dell'impiantodel citato atto, con le analoghe in Allegato;
3. **di prendere atto** del nuovo layout anche per la gestione rifiuti in regime *semplificato*, di cui all'iscrizione al Registro delle Imprese n. 4/2022;
4. **di far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. ;
5. **di dare atto di avere espletato**, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
6. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 14/05/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

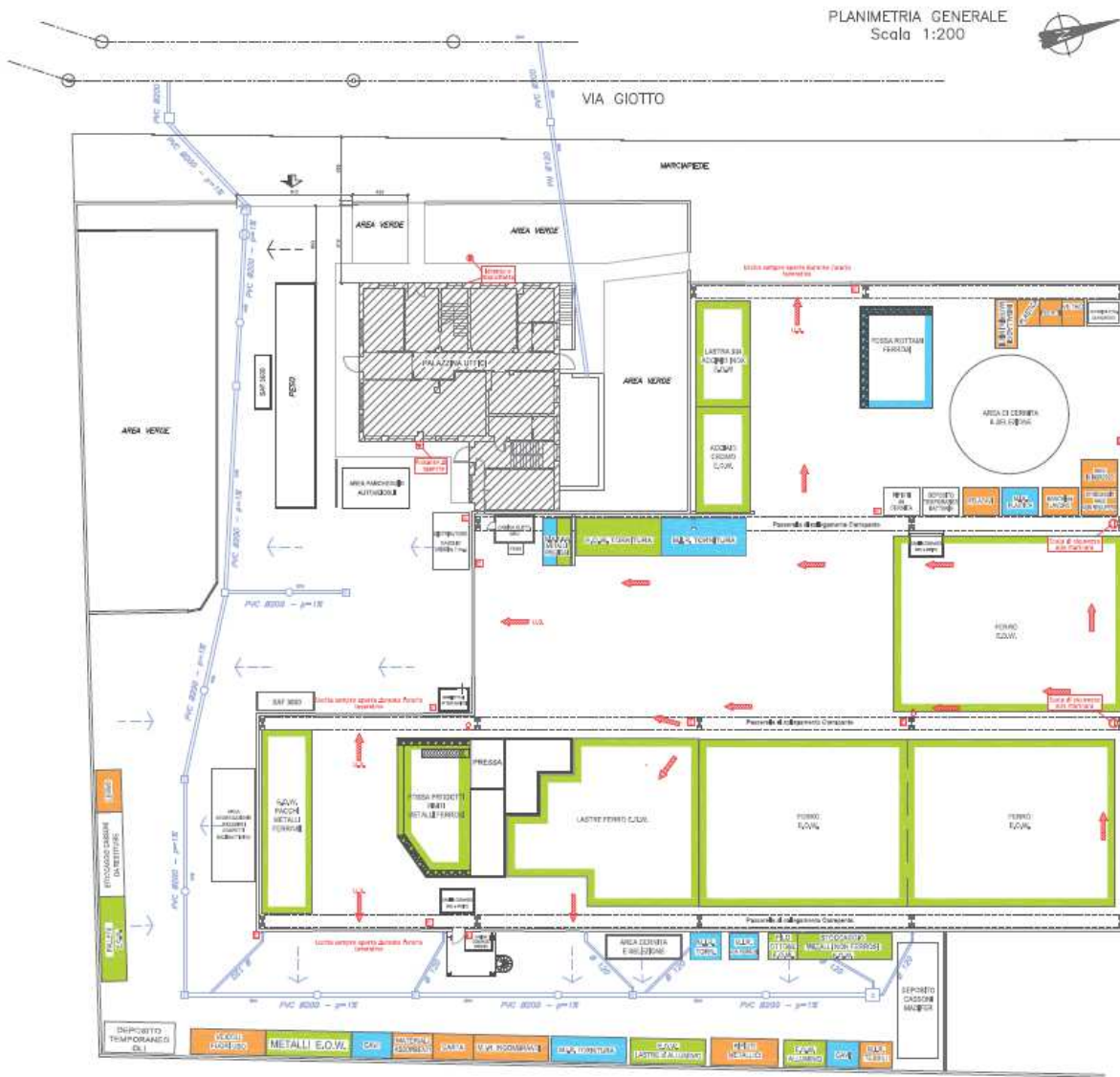
Categoria merceologica	Codici EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	C max di stoccaggio(t)
Rifiuti metallici	020110	Rifiuti metallici	R12, R13	100	2
	101099	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	R13		
	120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120 1 costituiti da <i>pastiglie realizzate in tungsteno, utilizzate nell'industria metallurgica per la tornitura/taglio dei pezzi metallici e da parti di utensili in acciaio rapido HSS</i>	R13, R4 ⁽¹⁾		
Rifiuti da veicoli fuori uso bonificati	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	190	5
	160116	Serbatoi per gas liquido	R4 ⁽¹⁾ , R13		
Rifiuti tessili	040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R13	10	1
	150109	Imballaggi in materia tessile			
	191208	Prodotti tessili			
	200110	Abbigliamento			
	200111	Prodotti tessili			
Rifiuti di vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R13	20	5
	150107	Imballaggi in vetro			
	170202	Vetro			
	191205	Vetro			
	200102	Vetro			
Rifiuti di plastica	150102	Imballaggi in plastica	R13	10	2
	191204	Plastica e gomma			
	200139	Plastica			
Rifiuti di legno	150103	Imballaggi in legno	R12, R13, R3 ⁽²⁾	170	10
	170201	Legno	R13		
	191207	Legno			

	200138	Legno			
Rifiuti inerti	170101	Cemento	R13	30	10
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	R12, R13		
	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13		
	170604	Materiali isolanti			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione	R12, R13		
	RAEE	160214	Apparecchiature fuori uso		
160216		Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			
Rifiuti di imballaggi	150106	Imballaggi in materiali misti	R12, R13	200	20
Rifiuti di carta e cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	R13	10	1
	200101	Carta e cartone			
Rifiuti di materiali assorbenti, filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13	10	1
Rifiuti ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti	R12, R13	15	1
Quantità massima complessiva movimentabile di cui:				1.515	111
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R3 (ton/anno)				150	
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R4 (ton/anno)				490	

(¹) R4 produzione di EoW limitatamente alle componenti in ferro, acciaio e/o alluminio e rame ex Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, quantità massima prodotta 490 t/a

(²) R3, intesa come *preparazione al riutilizzo*, con riferimento ai pallets, quantità massima movimentabile annualmente 150 t/a

Sezione 4 – LAY OUT DELL'IMPIANTO



LEGENDA	
	RIFIUTI AUTORIZZATI IN REGIME SEMPLIFICATO
	RIFIUTI AUTORIZZATI IN REGIME ORDINARIO
	MATERIALI E.O.W.

ATTO N. DD 5302

DEL 25/09/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 294

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1615 DEL 12/04/2021 E S.M.I.

SOCIETA': MADIFER S.R.L.

SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: VIA GIOTTO, 6 – BEINASCO

P.IVA: 01995340013 POS. N. 011094

Premesso che:

- con D.D. n. 1615 del 12/04/2021, veniva autorizzata la società MADIFER S.r.l. all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., attività R13, R12, R3, R4 di cui all'Allegato C, parte IV del suddetto decreto;
- la suddetta società è altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il n. 4/2022 per la gestione dei rifiuti delle tipologie di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.2 del D.M. 05/02/98;
- con D.D. n. 105 del 17/01/2022, veniva autorizzato l'inserimento di n. 5 codici EER appartenenti alla categoria dei rifiuti *inerti* per i quali si richiedeva unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- con D.D. n. 2858 del 14/05/2024, il provvedimento veniva modificato in merito alla movimentazione annua;
- in data 23/06/2025, con nota di prot. CmTo n. 108648, la società trasmetteva istanza di modifica non sostanziale consistente in:
 - incremento dei quantitativi annui movimentati e di stoccaggio istantaneo di alcune tipologie di rifiuti già autorizzati;
 - inserimento dell'attività di recupero R12 su alcune tipologie di rifiuti già autorizzate da intendersi come cernita e selezione sul rifiuto in ingresso all'impianto;
 - inserimento di nuovi codici EER, quali il 191212 e il 200140 per la gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi di provenienza domestica;
 - aggiornamento del lay-out delle aree di stoccaggio dei rifiuti presso l'impianto a seguito delle modifiche sopra richieste;
- in data 03/07/2025, con nota di prot. CmTo n. 115378, veniva comunicato alla società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 02/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 149571, venivano richieste alcune integrazioni cui la Società dava riscontro con nota di prot. CmTo n. 154338 del 09/09/2025;
- in data 16/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 158796, la Scrivente chiedeva ulteriori precisazioni cui la Società forniva chiarimenti in data 17/09/2025, con nota di prot. CmTo n. 159800.

Considerato che:

- le modifiche richieste comportano l'aggiunta di nuovi codici EER e di altre attività di recupero;
- la capacità massima di stoccaggio e la movimentazione annua vengono variate, pertanto la polizza dovrà essere adeguata;
- con le integrazioni trasmesse in data 09/09/2025, nota di prot. CmTo n. 154338, la Società chiariva che *per quanto concerne i rifiuti indicati in planimetria come "metalli preziosi" ...con tale terminologia si intendono indicare i rifiuti di rottami metallici aventi maggior valore, ovvero i rottami di rame e sue leghe (rame, ottone, bronzo, ecc..) nonché rifiuti classificati con il CER 12.01.21 costituiti da residui di corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti contenenti metalli di altissimo valore commerciale..*

Con tale nota inoltre veniva trasmesso un layout aggiornato;

- con le integrazioni trasmesse in data 17/09/2025, nota di prot. CmTo n. 159800, la Società precisava l'intenzione di *poter ritirare da soggetti privati con il codice EER 200140 esclusivamente rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e non cavi elettrici;*
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in oggetto.

Ritenuto pertanto:

- che vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. alla società MADIFER s.r.l. con sede operativa in via Giotto 6, in BEINASCO;
- viste le modifiche a progetto, di annullare:
 - la **Sezione 1 – Elenco rifiuti autorizzati**
 - la **Sezione 4 – Layout dell'impianto**dell'Allegato della D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i, e sostituirle con le corrispettive allegate al presente provvedimento;
- di annullare il p.to 1 della **Sezione 2 – Prescrizioni Tecnico-gestionali** dell'Allegato della D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i, **e sostituirlo** con l'analogo allegato al presente provvedimento;
- di introdurre nella **Sezione 2 – Prescrizioni Tecnico-gestionali**, la prescrizione n. 27 relativa alla gestione dei rifiuti di origine domestica;
- di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;

- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di approvare le modifiche** alla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. come da istanza ex 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. del 23/06/2025, prot. CmTo n. 108648 per la Società MADIFER S.r.l, con sede legale e operativa in via Giotto, 6 – BEINASCO;
2. **di annullare:**
 - la Sezione 1 – Elenco Rifiuti Autorizzati
 - la Sezione 4 – Layout dell'impiantodel citato atto, e sostituirle con quelle in Allegato al presente provvedimento;
3. **di annullare e sostituire** la prescrizione al p.to 1 della **Sezione 2 – Prescrizioni Tecnico-gestionali**;
4. **di introdurre** nella **Sezione 2 – Prescrizioni Tecnico-gestionali**, la prescrizione n. 27 relativa alla gestione dei rifiuti di origine domestica e prescrizioni relative alla gestione di rifiuti di origine domestica;
5. **di stabilire** che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, l'adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione.
6. **prendere atto** del nuovo layout anche per la gestione rifiuti in regime *semplificato*, di cui all'iscrizione al Registro delle Imprese n. 4/2022;

7. **di far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. ;
8. **di dare atto di avere espletato**, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
9. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

SA/VPC

Torino, 25/09/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Categoria merceologica	Codici EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	C max di stoccaggio(t)
Rifiuti metallici	020110	Rifiuti metallici	R12, R13	100	5
	101099	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	R13		
	120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120 1 costituiti da <i>pastiglie realizzate in tungsteno, utilizzate nell'industria metallurgica per la tornitura/taglio dei pezzi metallici e da parti di utensili in acciaio rapido HSS</i>	R13, R4 ⁽¹⁾		
Rifiuti da veicoli fuori uso bonificati	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	190	5
	160116	Serbatoi per gas liquido	R4 ⁽¹⁾ , R13		
Rifiuti tessili	040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12, R13	10	5
	150109	Imballaggi in materia tessile			
	191208	Prodotti tessili			
	200110	Abbigliamento			
	200111	Prodotti tessili			
Rifiuti di vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12, R13	20	10
	150107	Imballaggi in vetro			
	170202	Vetro			
	191205	Vetro			
	200102	Vetro			
Rifiuti di plastica	150102	Imballaggi in plastica	R12, R13	10	5
	191204	Plastica e gomma			
	200139	Plastica			
Rifiuti di legno	150103	Imballaggi in legno	R12, R13, R3 ⁽²⁾	170	10
	170201	Legno	R12, R13		
	191207	Legno			

	200138	Legno			
Rifiuti inerti	170101	Cemento	R12, R13	500	50
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
	170604	Materiali isolanti			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione			
RAEE	160214	Apparecchiature fuori uso	R12, R13, R4 ⁽¹⁾	900	60
	160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			
Rifiuti di imballaggi	150106	Imballaggi in materiali misti	R12, R13	250	20
Rifiuti di carta e cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12, R13	10	5
	200101	Carta e cartone			
Rifiuti di materiali assorbenti, filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13	10	5
Rifiuti ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti	R12, R13	15	5
Rifiuti da cernita e selezione	191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12, R13	200	20
Rifiuti di origine domestica	200140 ⁽³⁾	Metalli ferrosi e non ferrosi	R12, R13, R4 ⁽¹⁾	500	50
Quantità massima complessiva movimentabile di cui:				2.885	255
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R3 (ton/anno)				150	
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R4 (ton/anno)				490	

⁽¹⁾ R4 produzione di EoW limitatamente alle componenti in ferro, acciaio e/o alluminio e rame ex Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, quantità massima prodotta 490 t/a

⁽²⁾ R3, intesa come *preparazione al riutilizzo*, con riferimento ai pallets, quantità massima movimentabile annualmente 150 t/a

⁽³⁾ con le seguenti limitazioni: (Rottami ferrosi e non)

Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a.

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati con il presente atto è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	255
------------------------------------	------------

.....

27. Prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati:

27.1 il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da “metalli ferrosi e non ferrosi” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;

27.2 le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;

27.3 i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati nell’area indicata nella planimetria che si riporta come Sezione 4 dell’Allegato alla presente;

27.4 sul registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione merceologica del rifiuto (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso); luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;

27.5 il gestore dell’impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all’ambito domestico, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;

27.6 devono essere comunicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno i quantitativi complessivi di rifiuti di origine domestica ritirati dalle utenze private nell’anno solare precedente, compilando apposito form on line. Il form è accessibile ad una persona opportunamente designata dalla società, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:

https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasprp_salute?codice_modulo=REND_RIF_PRIV

27.7 qualora si intendesse sostituire il nominativo del soggetto già designato a trasmettere i

dati, di cui al precedente punto, il nuovo nominativo (comprensivo di Codice Fiscale e indirizzo PEC), dovrà essere comunicato in tempo utile, e comunque non oltre i 30 gg antecedenti la scadenza dell'invio dei dati, per consentire agli uffici di effettuare l'abilitazione alla piattaforma MoonN. L'accesso è limitato ad una sola utenza per azienda che, salvo esplicita comunicazione, è individuata nel legale rappresentante;

LEGENDA	
P	POZZETTO PIEDE PLUVIALE INTERNO PROPRIETA'
C	CADITOIA INTERNO PROPRIETA'
D	DISOLEATORE ESISTENTE
PC	POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI ESISTENTE
Cn	POZZETTO FOGNATURA NERA COMUNALE
Cb	POZZETTO FOGNATURA BIANCA COMUNALE
 FOGNATURA NERA COMUNALE ESISTENTE	
 FOGNATURA BIANCA COMUNALE ESISTENTE	
 DISlivELLO DEL TERRENO (la direzione delle frecce segue la diminuzione di quota)	
 DIREZIONE FLUSSO RETE FOGNARIA	
 AREA COPERTA	
	RIFIUTI AUTORIZZATI IN REGIME SEMPLIFICATO
	RIFIUTI AUTORIZZATI IN REGIME ORDINARIO
	MATERIALI E.O.W.

ATTO N. DD 2793

DEL 12/06/2026

Rep. di struttura DD-TA1 N. 169

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA D.D. N. 1615 DEL 12/04/2021 E S.M.I. SOCIETÀ: MADIFER S.R.L.
SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA: VIA GIOTTO, 6 – BEINASCO
P.IVA: 01995340013 POS. N. 011094

Premesso che:

- con D.D. n. 1615 del 12/04/2021, veniva autorizzata la società MADIFER S.r.l. all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., attività R13, R12, R3, R4 di cui all'Allegato C, parte IV del suddetto decreto;
- la suddetta società è altresì iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il n. 4/2022 per la gestione dei rifiuti delle tipologie di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.2 del D.M. 05/02/98;
- con D.D. n. 105 del 17/01/2022, veniva autorizzato l'inserimento di n. 5 codici EER appartenenti alla categoria dei rifiuti *inerti* per i quali si richiedeva unicamente l'attività di messa in riserva [R13];
- con D.D. n. 2858 del 14/05/2024, il provvedimento veniva modificato in merito alla movimentazione annua;
- con D.D. n. 5302 del 25/09/2025, venivano introdotte alcune modifiche non sostanziali relative, tra l'altro, ai quantitativi annui movimentati e in stoccaggio istantaneo di alcune tipologie di rifiuti, inserimento dell'attività di recupero R12, nonché l'inserimento del codice EER 200140 per la gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi di provenienza domestica;
- in data 29/01/2026, con nota di prot. CmTo n. 15693, la società trasmetteva istanza di modifica non sostanziale consistente, in estrema sintesi, nel trasferimento in procedura ordinaria, ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dei rifiuti gestiti in procedura semplificata, ex art. 216 del medesimo decreto, così come da iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, n. 4/2022, e conseguente aggiornamento del Layout dell'impianto;
- in data 03/02/2026, con nota di prot. CmTo n. 17550, veniva comunicato alla società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 14/04/2026, con nota di prot. CmTo n. 56683, venivano richieste alcune integrazioni cui la Società dava riscontro con nota di prot. CmTo n. 72138 del 14/05/2026 e n. 80460 del 01/06/2026,

Considerato che:

- la Società chiede di ricomprendere l'attuale gestione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nel

regime ordinario;

- la capacità massima di stoccaggio viene incrementata, pertanto la polizza dovrà essere adeguata;
- con le integrazioni trasmesse in data 14/05/2026, nota di prot. CmTo n. 72138, la Società:
 - rinuncia alla gestione del rifiuto di cui al codice EER 100299,
 - per il codice EER 120199, ha chiarito che trattasi di *rifiuti provenienti da lavorazioni meccaniche di metalli ferrosi e non ferrosi per codificare scarti di lavorazione quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo lamierino palabile di rottami ferrosi e non ferrosi, rottami di flangiati e sfere per cuscinetti, stagno di scarto in filo, filo di rame e scarti di bobinatura, filo di ottone, lamierino e rifili in acciaio di scarto, spezzoni di rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dai fine barra non lavorabili della lavorazione al tornio, ecc...*
 - indica in *131.100 ton/a* il quantitativo di complessivo annuo di rifiuti che l'impresa intende sottoporre all'operazione di recupero R4;
 - comunicava, in materia di prevenzione incendi, di voler ridurre *il quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo di rifiuti di plastica al limite massimo di 5 ton*, mentre per quanto concerne i cavi elettrici, *di voler mantenere in 20 ton il quantitativo massimo in stoccaggio istantaneo*; a tal proposito ha comunicato di aver dato incarico, ad un tecnico abilitato, alla presentazione della necessaria documentazione presso il competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- con le integrazioni trasmesse in data 01/06/2026, nota di prot. CmTo n. 80460, la Società:
 - formalizza l'intenzione di effettuare l'attività di recupero R4, tramite pressatura, per il codice EER 160106 – *scocche di autoveicoli bonificati*;
 - fornisce copia *dell'istanza di approvazione del progetto per l'attività di prevenzione incendi per lo stoccaggio di cavi elettrici in quantità superiore alle 10 ton* presentata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino;
- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio della modifica in oggetto.

Ritenuto pertanto:

- che vi siano i presupposti per procedere al rilascio della modifica non sostanziale ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. della D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. alla società MADIFER s.r.l. con sede operativa in via Giotto 6, in BEINASCO;
- di far salvo in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i.

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 90 gg dalla D.G.P. n. 645-23401 del 05/07/2011 e s.m.i. e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e

s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di approvare le modifiche** alla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. come da istanza ex 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. del 23/06/2025, prot. CmTo n. 108648 presentata dalla Società MADIFER S.r.l, con sede legale e operativa in via Giotto, 6 – BEINASCO;
2. **di annullare:**
 - la Sezione 1 – Elenco Rifiuti Autorizzati
 - la Sezione 4 – Layout dell'impiantodel citato atto, e sostituirle con quelle in Allegato al presente provvedimento;
3. di annullare e il p.to 1 della **Sezione 2 – Prescrizioni Tecnico-gestionali e sostituirlo** con l'analogo riportato di seguito:

1. *la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti autorizzati è fissata in:*

speciali non pericolosi (t)	2440
------------------------------------	-------------

4. **di stabilire** che entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto, dovrà essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, l'adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata – *relativamente all'incremento dei quantitativi stoccati* - è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città

Metropolitana, dell'adeguamento delle garanzie prestate;

5. **di stabilire** che, l'iscrizione al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con il n. 4/2022 per la gestione dei rifiuti delle tipologie di cui ai p.ti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.7, 5.8, 5.9 e 6.2 del D.M. 05/02/98 perderà efficacia nel momento in cui assumerà efficacia il presente provvedimento;
6. **di far salvo** in ogni altra sua parte, per quanto non in contrasto con la presente, quanto già disposto dalla D.D. n. 1615 del 12/04/2021 e s.m.i. ;
7. **di dare atto di avere espletato**, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
8. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

VPC

Torino, 12/06/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Allegato

Sezione 1 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Categoria merceologica	Codici EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	C max di stoccaggio(t)
Rifiuti metallici	020110	Rifiuti metallici	R12, R13	100	10
	101099	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti della fusione di materiali non ferrosi	R13		
	120121	Corpi di utensile e materiali di rettifica esauriti diversi da quelli di cui alla voce 120120 costituiti da <i>pastiglie realizzate in tungsteno, utilizzate nell'industria metallurgica per la tornitura/taglio dei pezzi metallici e da parti di utensili in acciaio rapido HSS</i>	R13, R4 ⁽¹⁾		
Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	191202	metalli ferrosi	R13, R4 ⁽¹⁾	120.000	1.500
	190118	rifiuti della pirolisi			
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti			
	170405	ferro e acciaio			
	100210	scaglie di laminazione			
	150104	imballaggi metallici			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi			
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi			
	160117	metalli ferrosi			
Rifiuti di metalli non ferrosi	200140	Metalli	R13, R4 ⁽¹⁾	8.000	500
	170406	Stagno			
	170404	Zinco			
	170403	Piombo			
	170402	Alluminio			
	170401	rame			
	150104	imballaggi metallici			
	120199	rifiuti non specificati altrimenti			
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi			
	120103	limatura			
	110599	rifiuti non specificati altrimenti			
	110501	zinco solido			
	100899	rifiuti non specificati altrimenti			
	160118	metalli non ferrosi			
	170407	metalli misti			
	191203	metalli non ferrosi			

Categoria merceologica	Codici EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	C max di stoccaggio(t)
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi			
	200140	Metalli			
Rifiuti da veicoli fuori uso bonificati	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R4 ⁽¹⁾ , R13	500	50
	160116	Serbatoi per gas liquido	R4 ⁽¹⁾ , R13		
	160122	Componenti non specificati altrimenti (motori auto bonificati, cablaggi auto)	R4 ⁽¹⁾ , R13		
Rifiuti tessili	040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	R12, R13	20	5
	150109	Imballaggi in materia tessile			
	191208	Prodotti tessili			
	200110	Abbigliamento			
	200111	Prodotti tessili			
Rifiuti di vetro	101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111	R12, R13	50	10
	150107	Imballaggi in vetro			
	170202	Vetro			
	191205	Vetro			
	200102	Vetro			
Rifiuti di plastica	120105	limatura e trucioli di materiali plastici	R12, R13	50	5
	150102	imballaggi di plastica			
	160119	Plastica			
	170203	Plastica			
	191204	plastica e gomma			
	200139	Plastica			
Rifiuti di legno	150103	Imballaggi in legno	R12, R13, R3 ⁽²⁾	200	20
	170201	Legno	R12, R13		
	191207	Legno			
	200138	Legno			
Rifiuti inerti	170101	Cemento	R12, R13	500	100
	170102	Mattoni			
	170103	Mattonelle e ceramiche			
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche			
	170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301			
	170604	Materiali isolanti			
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801			
	170904	Rifiuti misti dell'attività di			

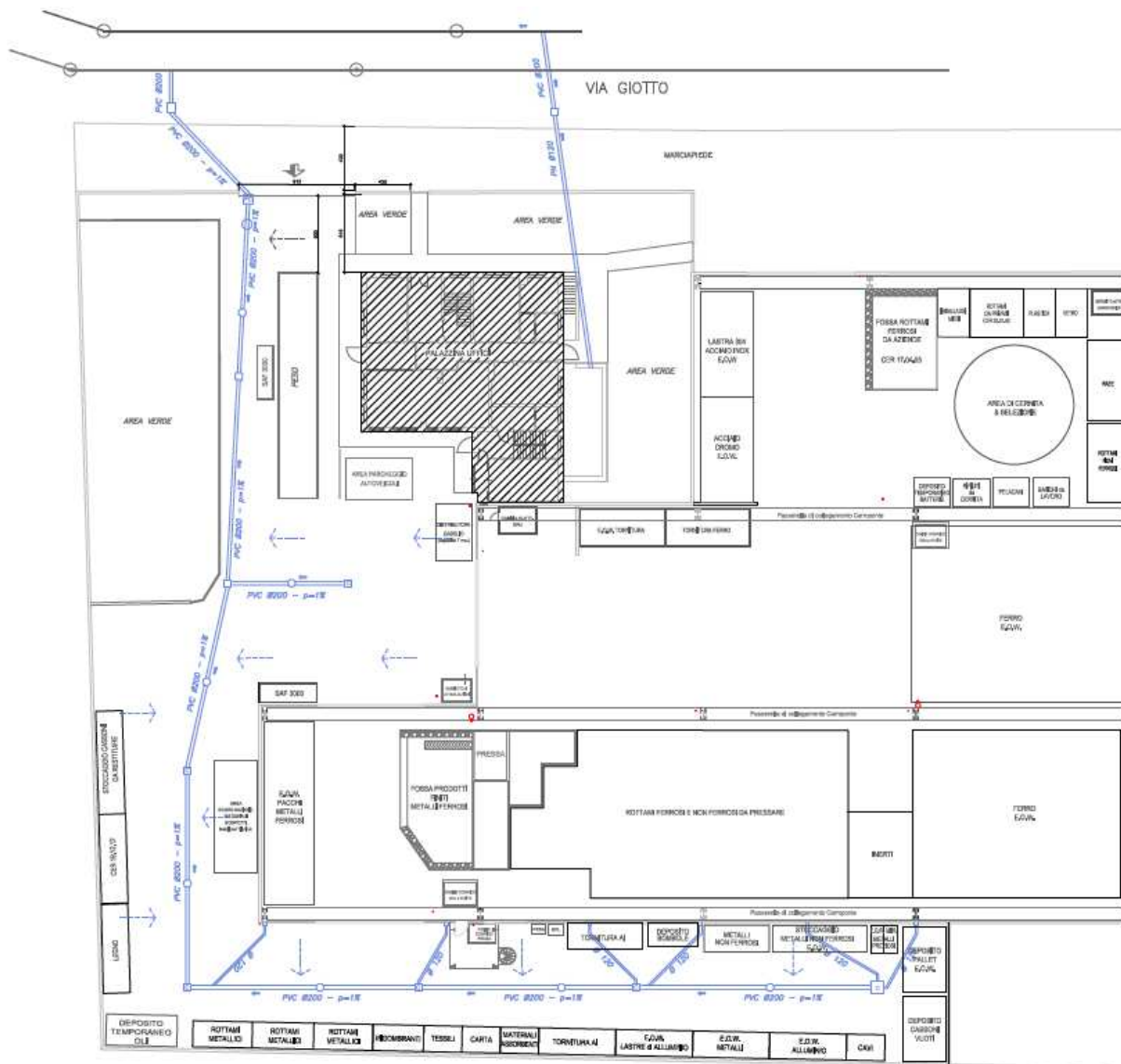
Categoria merceologica	Codici EER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	Attività di recupero	Mov. annua (t/a)	C max di stoccaggio(t)
		costruzione e demolizione			
RAEE	160214	Apparecchiature fuori uso	R12, R13, R4 ⁽¹⁾	1000	100
	160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso			
Cavi	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13, R4 ⁽¹⁾	1000	20
Rifiuti di imballaggi	150106	Imballaggi in materiali misti	R12, R13	300	20
Rifiuti di carta e cartone	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12, R13	10	5
	200101	Carta e cartone			
Rifiuti di materiali assorbenti, filtranti, stracci e indumenti protettivi	150203	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	R13	10	5
Rifiuti ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti	R12, R13	100	20
Rifiuti da cernita e selezione	191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12, R13	200	20
Rifiuti di origine domestica	200140 ⁽³⁾	Metalli ferrosi e non ferrosi	R12, R13, R4 ⁽¹⁾	500	50
Quantità massima complessiva movimentabile di cui:				132.540	2.440
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R3 (ton/anno)				150	
QUANTITA' MASSIMA ANNUA COMPLESSIVA R4 (ton/anno)				131.100	

⁽¹⁾ R4 produzione di EoW limitatamente alle componenti in ferro, acciaio e/o alluminio e rame ex Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013

⁽²⁾ R3, intesa come *preparazione al riutilizzo*, con riferimento ai pallets

⁽³⁾ con le seguenti limitazioni: (Rottami ferrosi e non)

Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a.



LEGENDA	
P	POZZETTO PIEDE PLUVIALE INTERNO PROPRIETA'
C	CADITOIA INTERNO PROPRIETA'
D	DISOLEATORE ESISTENTE
PC	POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI ESISTENTE
Cn	POZZETTO FOGNATURA NERA COMUNALE
Cb	POZZETTO FOGNATURA BIANCA COMUNALE
 FOGNATURA NERA COMUNALE ESISTENTE	
 FOGNATURA BIANCA COMUNALE ESISTENTE	
 DISLIVELLO DEL TERRENO (la direzione delle frecce segue la diminuzione di quota)	
 DIREZIONE FLUSSO RETE FOGNARIA	
 AREA COPERTA	